

Sent. 1004/09
Reg. 775/09

N. 36997/06 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
IV Sezione Civile

Il Giudice Istruttore Dott. Laura Tragni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato promossa con atto di citazione ritualmente notificato

da

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliati in Milano, via Vincenzo Monti n. 51 presso lo studio dell'Avv. M. Flavia Conti che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Roberto Moroni, per procura a margine dell'atto di citazione

-ATTORI-

contro

[REDACTED] in persona dei liquidatori *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via Plinio n. 11 presso lo studio dell'Avv. Francesco Cannizzaro che la rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

-CONVENUTA-

e contro

████████████████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica n. 3 presso lo studio degli Avv. Giorgio Falini e Rodolfo Radius che la rappresentano e difendono per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-CONVENUTA-

nonchè nei confronti di

████████████████████ in persona del titolare ██████████ elettivamente domiciliata in Pieve Emanuele via Vico Veneto n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cristina Zanotta che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Valeria Ratto del foro di Como, per procura a margine della comparsa di costituzione della terza chiamata

-TERZA CHIAMATA-

All'esito della discussione orale svoltasi nel corso dell'odierna udienza e sulle conclusioni precisate come a verbale che precede, il G.U., visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

- rilevato che con la domanda introduttiva del presente giudizio gli attori hanno inteso far valere, ai sensi dell'art. 1490 c.c., la garanzia per i vizi emersi nell'appartamento dagli stessi acquistato il 24/9/2003 con il contratto di compravendita sottoscritto con la ██████████ consistenti in particolare nel sollevamento e imbarcamento del *parquet* e nell'errata collocazione dell'impianto di condizionamento, come per altro accertato a seguito di ricorso per ATP azionato nei confronti della società venditrice e dell'appaltatrice dei lavori entrambe convenute in giudizio;
- rilevato che, trattandosi di azione contrattuale derivante dalla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. e riguardante le obbligazioni assunte dalla società



██████████ con la clausola 4 del contratto di compravendita, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta ██████████ società appaltatrice delle opere commissionate dalla ██████████ è senza dubbio fondata essendo la stessa estranea al rapporto contrattuale intercorso tra la ██████████ e gli attori;

- rilevato che l'ulteriore questione relativa all'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione formulata dalla difesa ██████████ solo con la memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c. non può essere esaminata in quanto tardivamente proposta trattandosi di eccezione in senso proprio e come tale soggetta alla preclusione di cui all'art. 167 II comma c.p.c. nel testo introdotto dalla legge 14/5/2005 n. 80;
- rilevato quanto al merito che gli accertamenti condotti nel corso dell'ATP hanno consentito di riscontrare, come da eloquente documentazione fotografica in atti, l'effettiva sussistenza dei difetti, per altro non contestati, relativi al *parquet* che ha subito movimenti di dilatazione con conseguente imbarcamento e distacco dal supporto sottostante;
- rilevato che tali difetti appaiono riconducibili ai c.d. vizi redibitori ravvisabili quando nella cosa sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione o di formazione che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore;
- rilevato che altrettanto non può dirsi con riferimento alla lamentata installazione della botola d'ispezione in posizione tale da non consentire alcun intervento sulla macchina, trattandosi di situazione visibile e non rilevata nel corso del sopralluogo effettuato per la consegna dell'immobile alla presenza di due tecnici di parte acquirente, con la conseguenza che potranno essere riconosciute unicamente le spese di cui alla fattura doc. 14 fascicolo attoreo emessa per un importo di €



18.700,00 (comprensivo di IVA) riferibile, come da allegata descrizione dei lavori, unicamente al rifacimento della pavimentazione;

- rilevato pertanto che [redacted] dovrà essere condannata a versare agli attori tale importo oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
- rilevato che non può viceversa essere accolta la domanda di manleva svolta nei confronti della [redacted] giacchè quest'ultima, che pure aveva chiesto ed ottenuto nel corso dell'udienza di ATP a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva già all'epoca sollevata dalla difesa [redacted] "di estendere il contraddittorio nei confronti della stessa ex art. 106 c.p.c." manifestando l'intendimento "di chiamare nel giudizio di merito la suddetta appaltatrice", non vi ha poi ritualmente provveduto limitandosi a formulare direttamente domanda di manleva nella comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza;
- rilevato quanto alle spese di lite liquidate come da dispositivo che, in base al principio della soccombenza, la convenuta [redacted] va condannata a rifondere quelle sostenute dagli attori nella presente fase e nel procedimento di accertamento tecnico preventivo oltre a quelle dagli stessi versate per le competenze del CTU; gli attori devono rimborsare, stante la riconosciuta fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, le spese di lite, liquidate d'ufficio in assenza di nota spese, sostenute dalla convenuta I.C.I. s.r.l. a sua volta tenuta a rimborsare le spese della terza chiamata [redacted] avendone determinato il coinvolgimento in giudizio mediante chiamata in garanzia che, per sua natura, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva (Cass. n. 254/06)

P.Q.M.



il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:

- 1) accoglie l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa della convenuta [REDACTED]
- 2) respinge l'eccezione di prescrizione e decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c. sollevata dalla difesa della convenuta [REDACTED] in quanto tardiva;
- 3) accertata l'esistenza di vizi della pavimentazione in *parquet* montata all'interno dell'appartamento oggetto del contratto di compravendita stipulato il 24/9/03 tra gli attori e la convenuta [REDACTED] in liquidazione, condanna quest'ultima a versare agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma di € 18.700,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo effettivo;
- 4) dichiara la [REDACTED] in liquidazione decaduta dalla chiamata in causa del terzo e dalla domanda formulata in via subordinata nei confronti della [REDACTED]
- 5) condanna la convenuta [REDACTED] in liquidazione a rifondere agli attori le spese di lite che si liquidano per la presente fase in complessivi € 4.211,00 di cui € 240,00 per spese, € 2.031,00 per diritti ed € 1.940,00 per onorari, ed in complessivi € 800,00 per la fase cautelare oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge nonché quelle relative alla espletata CTU come liquidate all'esito del procedimento per ATP;
- 6) condanna gli attori a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta [REDACTED] che si liquidano d'ufficio in complessivi € 2.500,00;
- 7) condanna la convenuta [REDACTED] a rimborsare alla terza chiamata le spese di lite dalla stessa sostenute che si liquidano in complessivi € 3.057,04 di cui € 2,04 per spese, € 1.320,00 per diritti ed €



1.735,00 per onorari oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.

La presente sentenza si intende pubblicata con la lettura datane in udienza.

Così deciso in Milano il 22/1/2009.

Il Giudice
Dott. Laura Tragni

